

**Causa C-414/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

6 luglio 2023

**Giudice del rinvio:**

Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia)

**Data della decisione di rinvio:**

30 giugno 2023

**Ricorrente:**

Metsä Fibre Oy

---

**HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS      ORDINANZA INTERLOCUTORIA**  
3431/2023

30 giugno 2023

(...) (omissis)

**Oggetto**      Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

**Ricorrente**      Metsä Fibre Oy

**Decisione impugnata**

[Decisione dell']Energiavirasto 26 aprile 2022 Numero di protocollo 2407/330/2020

**Oggetto della controversia e fatti rilevanti**

(1) Nell'ambito della controversia pendente dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki), in relazione a un ricorso proposto dalla Metsä Fibre Oy, si rende necessaria una pronuncia sulla questione della legittimità di una decisione dell'Energiavirasto (Autorità per l'energia).

(2) Con la decisione impugnata, l'Energiavirasto procedeva a una valutazione, per gli anni dal 2013 al 2017, dei quantitativi totali di emissioni di CO<sub>2</sub> della fabbrica di prodotti biologici Metsä Fibre Äänekoski (in prosieguo, anche: l'«impianto») della Metsä Fibre Oy, poiché le emissioni annuali dichiarate dall'impianto per gli anni di cui trattasi non erano pienamente in linea con il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio»). A parere dell'Energiavirasto, a seguito della sentenza della Corte del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk (C-460/15, EU:C:2017:29), i quantitativi totali di emissioni dell'impianto dichiarati nella comunicazione delle emissioni con riferimento ai gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2017 erano errati.

(3) Nella sentenza Schaefer Kalk la Corte aveva dichiarato che le disposizioni del regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio in vigore dal 2013 al 2018, in forza delle quali il CO<sub>2</sub> utilizzato o trasferito per la produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC) doveva essere considerato come emesso dall'impianto a prescindere dal fatto che fosse stato rilasciato o meno nell'atmosfera, erano invalide. La sentenza trovava applicazione ex tunc, sin dall'entrata in vigore del succitato regolamento della Commissione il 1° gennaio 2013, cosicché la comunicazione delle emissioni dell'impianto Äänekoski della Metsä Fibre Oy per gli anni dal 2013 al 2017 non rispettava il regolamento succitato nella misura in cui il CO<sub>2</sub> trasferito per la produzione di PCC era indicato come parte delle emissioni dell'impianto. Il regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio veniva, quindi, adeguato alla sentenza Schaefer Kalk con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019, mediante l'introduzione di un nuovo articolo 49, paragrafo 1, lettera b).

(4) Nella decisione impugnata l'Energiavirasto aveva effettuato, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio, una stima prudenziale dei quantitativi di emissioni dell'impianto Äänekoski negli anni dal 2013 al 2017 e, in tale contesto, aveva corretto al ribasso i quantitativi di emissioni dichiarati dalla Metsä Fibre Oy. In base a una tabella contenuta nella decisione, il numero di quote di emissioni restituite in eccesso nel registro dell'Unione era pari, complessivamente, a 115 312 unità. In base alla decisione, la Metsä Fibre Oy poteva ottenere la compensazione di dette quote restituite in eccesso con la restituzione da compiere entro il 30 aprile 2022 per le emissioni dell'anno 2021. Lo stato di adempimento del conto di adempimento dell'impianto Äänekoski rimaneva così positivo nella misura della rettifica. Contemporaneamente, con la sua decisione l'Energiavirasto rettificava i quantitativi totali di emissioni dell'impianto indicati per gli anni dal 2013 al 2017 nel sistema elettronico per lo scambio di quote di emissioni FINETS e nel registro dell'Unione.

(5) In base alla decisione dell'Energiavirasto impugnata, i termini disciplinati nell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2

maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento della Commissione che istituisce il registro») per l'annullamento di un'operazione erroneamente effettuata all'interno del registro impedirebbero un riaccredito sul conto dell'impianto Äänekoski della Metsä Fibre Oy delle quote restituite in eccesso; inoltre, nel regolamento succitato non sarebbe stata disciplinata l'ipotesi di una restituzione di quote fondata su disposizioni invalide. Secondo quanto affermato nella decisione, il regolamento della Commissione che istituisce il registro non prevederebbe nemmeno la possibilità di trasferire lo stato positivo di adempimento del conto di adempimento sul conto di un altro impianto della Metsä Fibre Oy.

### **Sintesi degli argomenti essenziali delle parti**

(6) Nel suo ricorso proposto dinanzi allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo), la Metsä Fibre Oy sostiene che, grazie ai consistenti investimenti compiuti dalla società, l'impianto Äänekoski avrebbe oggi pressoché azzerato le emissioni di CO<sub>2</sub>, cosicché la società non potrebbe, in pratica, sfruttare lo stato positivo di adempimento del conto di adempimento di detto impianto in occasione di future restituzioni di quote di emissioni.

(7) La Metsä Fibre Oy chiede la revoca della decisione dell'Energiavirasto nella misura in cui viene ivi stabilito che la società può chiedere che le quote restituite in eccesso siano accreditate nel quadro della restituzione delle quote per le emissioni dell'anno 2021. La Metsä Fibre Oy ritiene che la misura correttiva adottata con le modalità di cui alla decisione dell'Energiavirasto non possa essere considerata uno strumento efficace e adeguato a porre la società nella posizione giuridica e finanziaria in cui essa si troverebbe se non fosse esistita la disposizione invalida del regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio e se la società, in ragione di essa, non avesse restituito quote in misura eccessiva. A parere della Metsä Fibre Oy, la restituzione delle quote al registro dell'Unione dovrebbe essere annullata con modalità tali da consentire alla società di riottenere sul conto dell'impianto Äänekoski le quote erroneamente restituite e di poterne disporre liberamente.

(8) Nelle sue osservazioni presentate dinanzi allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo), l'Energiavirasto ha evidenziato che la normativa relativa al registro dell'Unione non le avrebbe consentito di definire diversamente la questione. Secondo dette osservazioni, i quantitativi di emissioni dell'impianto Äänekoski della Metsä Fibre Oy si sarebbero ridotti significativamente a partire dal 2018. Pertanto, di fatto, vi sarebbe ancora la possibilità, in linea teorica, di utilizzare integralmente lo stato positivo di adempimento del conto di adempimento per future emissioni dell'impianto. In base alle osservazioni, tenuto conto delle attuali emissioni annuali, inferiori a t 20 di CO<sub>2</sub>, un utilizzo dello stato

positivo di adempimento del conto di adempimento, pari a 115 312, durerebbe circa sei-settemila anni.

### **Disposizioni di diritto nazionale**

(9) Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del Päästökauppalaki [8.4.2011/311] (legge che disciplina lo scambio di emissioni), l'autorità competente per lo scambio di emissioni opera, quale autorità del registro competente per le funzioni nazionali del registro indicato nell'articolo 19 della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, per garantire che vengano rendicontate con precisione l'iscrizione, il possesso, il trasferimento e la soppressione annuali di quote di emissioni. A norma del paragrafo 3 di detto articolo, con riferimento all'istituzione e alla tenuta del registro, nonché con riferimento alle questioni attinenti alla tenuta del registro trova applicazione quanto disposto dal regolamento della Commissione che istituisce il registro.

(10) A norma dell'articolo 48 della legge sullo scambio di emissioni, la registrazione annuale di quote, della detenzione, del trasferimento e della soppressione di quote di emissioni e unità dei progetti, nonché il diritto del pubblico di avere accesso alle informazioni contenute nel registro e la riservatezza delle informazioni sono disciplinati nel regolamento della Commissione che istituisce il registro.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza rilevanti**

(11) Per quanto attiene alle parti rilevanti ai fini della presente causa, la sentenza Schaefer Kalk della Corte è stata richiamata in precedenza, al punto 3.

(12) A norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio, l'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo ogniqualvolta si verifichi una delle seguenti situazioni: [...]

b) la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, non è conforme al regolamento in questione.

(13) Ai sensi del considerando 8 del regolamento della Commissione che istituisce il registro, le quote e le unità di Kyoto esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili; pertanto la titolarità di una quota o di un'unità di Kyoto deve essere accertata attraverso la loro effettiva presenza nei conti del registro dell'Unione nel quale sono detenute. Inoltre, per ridurre i rischi connessi all'annullamento delle operazioni inserite nel registro e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote e le unità di Kyoto siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni non possono essere annullate, revocate o ricalcolate, in base a norme diverse da quelle che regolano il registro, dopo il termine definito dalle stesse. Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo al titolare di un conto o a un terzo di far valere diritti o crediti risultanti

dall'operazione in questione riconosciutigli per legge ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un'operazione immessa in un sistema, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione. Inoltre, l'acquisizione di una quota o un'unità di Kyoto effettuato in buona fede deve essere tutelato.

(14) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento della Commissione che istituisce il registro, l'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell'Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l'impianto interessato per un determinato anno.

(15) Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento della Commissione che istituisce il registro, una quota o un'unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato. A norma del paragrafo 2, per natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, si intende che l'iscrizione nel registro dell'Unione vale quale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un'unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal regolamento di cui trattasi. Conformemente al paragrafo 3, per fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto si intende che qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all'unità di Kyoto in natura. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 70 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 103 del regolamento in questione, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 104. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possano determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare l'annullamento nel registro dell'Unione di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento. Non si può impedire al titolare di un conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero o restituzione in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all'annullamento dell'operazione nel registro.

(16) Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento della Commissione che istituisce il registro, se il titolare di un conto o l'amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un'operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all'amministratore del proprio conto di procedere all'annullamento dell'operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda è inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'operazione. La

domanda contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), i titolari dei conti possono proporre, in particolare, l'annullamento della restituzione di quote. A norma del paragrafo 3, se l'amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e l'accoglie, può proporre l'annullamento dell'operazione nel registro dell'Unione. Secondo il paragrafo 6, lettera a), l'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a titolo del paragrafo 1, se l'operazione di restituzione delle quote da annullare non è stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3.

(17) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, concernente il periodo di scambio dal 2021 al 2030, l'amministratore centrale provvede affinché al 1° maggio di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti gli impianti e operatori aerei che hanno un conto di deposito di gestore o di operatore aereo non bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno precedente incluso, più un fattore di correzione. Ai sensi del paragrafo 2 di questo stesso articolo, per i periodi di scambio dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2020, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o pari a zero. Per i periodi di scambio aventi inizio il 1° gennaio 2021, il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente.

(18) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

### **Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale**

(19) Le posizioni assunte, rispettivamente, dalla Metsä Fibre Oy e dall'Energiavirasto con riferimento alle ragioni della rettifica dei quantitativi di emissioni e con riferimento alle emissioni rettificate non si differenziano le une dalle altre. Pertanto, nella causa pendente dinanzi allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) a fronte del ricorso proposto dalla Metsä Fibre Oy deve essere

esaminata unicamente la questione se, sotto il profilo delle modalità di compensazione delle quote restituite in eccesso al registro dell'Unione, la decisione dell'Energiavirasto sia legittima segnatamente anche ove si consideri che la restituzione di quote in eccesso è stata una conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio in seguito dichiarate illegittime nella sentenza Schaefer Kalk.

(20) Nel trattare la questione, l'Energiavirasto era in contatto con la Commissione, la quale riteneva che non fossero soddisfatte le condizioni per un annullamento della restituzione delle quote a causa del superamento dei termini di cui all'articolo 70 del regolamento della Commissione che istituisce il registro.

(21) Sia la Metsä Fibre Oy che l'Energiavirasto hanno chiesto allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) che, nell'ambito della causa, venga proposta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(22) Nella fattispecie è pacifico che i termini per l'annullamento di un'operazione, disciplinati nell'articolo 70 del regolamento della Commissione che istituisce il registro, sono scaduti, cosicché la restituzione delle quote al registro dell'Unione era divenuta definitiva e irrevocabile a norma dell'articolo 40 del citato regolamento. Per tale ragione, l'Energiavirasto ha riaccreditato le quote sotto forma di uno stato positivo di adempimento del conto di adempimento dell'impianto Äänekoski della Metsä Fibre Oy. Allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) non sono note altre modalità previste dal citato regolamento o da un'altra normativa dell'Unione che consentano di tener conto della situazione venutasi a creare per la Metsä Fibre Oy a seguito della sentenza Schaefer Kalk. È inoltre pacifico che, date le circostanze, la Metsä Fibre Oy non può, in pratica, utilizzare le quote previste come da decisione dell'Energiavirasto, avendo ridotto considerevolmente le emissioni di CO<sub>2</sub> dell'impianto Äänekoski.

(23) La questione in punto di diritto oggetto della presente controversia si riferisce quindi, in prima battuta, al fatto se il regolamento della Commissione che istituisce il registro sia, nella fattispecie di cui trattasi, per certi aspetti invalido poiché, anche successivamente alla modifica del regolamento della Commissione sul meccanismo di monitoraggio in ragione della sentenza Schaefer Kalk, esso non prende in considerazione la situazione dell'impianto Äänekoski della Metsä Fibre Oy oggi in esame e non consente un'attuazione efficace della sentenza nei confronti della società.

(24) Le giurisdizioni nazionali non sono competenti a dichiarare l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenza del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, C-314/85, EU:C:1987:452, punto 20). Tuttavia, quando i giudici avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno considerano che uno o più motivi di invalidità avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d'ufficio sono fondati, essi devono sospendere il procedimento e investire la Corte di un

procedimento pregiudiziale per motivi d'invalidità (sentenza del 10 gennaio 2006, Air Transport, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 30).

(25) Nel ricorso proposto dalla Metsä Fibre Oy dinanzi allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo), la decisione dell'Energiavirasto viene considerata come lesiva del diritto primario della Unione europea, in particolare, poiché una situazione in cui la società, nelle condizioni descritte, non trae di fatto alcuna utilità dal riaccredito delle quote viola il diritto di proprietà sancito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il principio di uguaglianza e la logica economica dello scambio di quote. Nel ricorso viene sostenuto che, alla luce delle considerazioni esposte, gli articoli 40 e 70 del regolamento della Commissione che istituisce il registro sarebbero, in tale situazione, invalidi, che la Metsä Fibre Oy resterebbe, di fatto, priva di ogni tutela giuridica e che non verrebbe data attuazione al principio di cui alla sentenza Schaefer Kalk.

(26) Nella presente fase, lo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) osserva, quale propria valutazione, che le considerazioni dedotte dalla Metsä Fibre Oy, le quali suggeriscono un'invalidità delle disposizioni, devono essere considerate rilevanti in quanto vi è fondata ragione di supporre che le disposizioni citate violino il diritto primario. In siffatte circostanze, il procedimento pendente dinanzi al giudice, avverso la cui decisione può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, deve essere sospeso e deve essere chiesto alla Corte di valutare, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, la validità delle disposizioni.

(27) Alla Metsä Fibre Oy e all'Energiavirasto è stata data occasione di prendere posizione sulle questioni pregiudiziali.

**Decisione interlocutoria dello Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) sulla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea**

(28) Lo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una domanda di pronuncia pregiudiziale. Il rinvio pregiudiziale è necessario ai fini della decisione della causa pendente dinanzi allo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo).

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni di cui agli articoli 70 e 40 del regolamento della Commissione [n. 389/2013], vertenti sui termini di annullamento delle operazioni e sul carattere definitivo e irrevocabile di queste ultime, siano invalide ove si tenga conto del diritto di proprietà, quale sancito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e degli altri diritti tutelati all'interno di detta Carta, nella misura in cui le succitate disposizioni ostano a una restituzione delle quote in capo alla Metsä Fibre

Oy, in una situazione in cui detta restituzione di quote in numero eccessivo al registro dell'Unione si fondava sull'applicazione delle disposizioni dichiarate invalide nella sentenza Schaefer Kalk, e la società non può sfruttare lo stato positivo di adempimento del conto di adempimento a causa dell'attuale basso livello di emissioni dell'impianto Äänekoski.

- 2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: se le disposizioni di cui agli articoli 70 e 40 del regolamento della Commissione [n. 389/2013] trovino applicazione in un caso in cui la restituzione di quote in eccesso al registro dell'Unione si fondava sull'applicazione delle disposizioni dichiarate invalide nella sentenza Schaefer Kalk, e non su un'operazione involontariamente o erroneamente avviata dal titolare del conto o dall'amministratore nazionale per conto di esso.
- 3) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso positivo alla seconda: se il diritto dell'Unione contempli una qualsiasi altra misura idonea a porre la Metsä Fibre Oy, sotto il profilo dell'utilizzo delle quote, nella posizione in cui essa si troverebbe se non fossero esistite le disposizioni dichiarate invalide nella sentenza Schaefer Kalk e se la società non avesse, in osservanza di esse, restituito quote in eccesso.

(29) Dopo aver ottenuto una pronuncia pregiudiziale della Corte sulle predette questioni, lo Hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo) si pronuncerà in via definitiva nel merito.

### **Mezzi di impugnazione**

Ai sensi dell'articolo 108 dell'Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (regolamento recante il codice di procedura amministrativa), la presente ordinanza non può essere impugnata autonomamente.

(...) (omissis)

(...) (omissis)